



COMUNE DI MEZZANA
PROVINCIA DI TRENTO

**DISCIPLINARE PER LA PROCEDURA RELATIVA
ALL'ASSUNZIONE, DA PARTE DEL COMUNE, DEGLI ONERI
RELATIVI AL RICOVERO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA
DI PERSONE INABILI, TOTALMENTE O PARZIALMENTE PRIVE DI
MEZZI DI SUSSISTENZA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4,
DELLA LEGGE 08 NOVEMBRE 2000, N. 328**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 18.06.1991.

Modificato ed allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 28.12.2009.

A norma dell'art. 5. comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L., il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione e quindi a far data 11.01.2010.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Penasa dott.ssa Elda
f.to

IL SINDACO
Dalla Serra geom. Giuliano
f.to

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzana, 11 gennaio 2010

Il Segretario
Dott.ssa Penasa Elda

Articolo 1 - **Oggetto del disciplinare**

Il presente disciplinare regola la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in Residenza Sanitaria Assistita (o istituti similari) di persone, totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328. (*)

(*) Con l'entrata in vigore della legge quadro n. 328 dell'8 novembre 2000, in materia di interventi nel campo sociale, scompare il "domicilio di soccorso". Infatti, l'art. 30 della nuova normativa stabilisce l'abrogazione dell'art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 che regolamentava, appunto, il domicilio di soccorso. La legge 328/2000 ha statuito, all'art. 6, comma 4, che *"per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso una struttura residenziale, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"*.

Articolo 2 - **Richiesta di impegnativa**

Al fine dell'assunzione dell'impegnativa di spesa per il ricovero in R.S.A., la persona inabile ospitata o da ospitare, totalmente o parzialmente priva di mezzi di sussistenza, deve presentare al Comune, personalmente o tramite suo tutore o curatore, richiesta compilata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione stessa, corredata di :

- attestazione comprovante l'effettiva necessità di ricovero presso la Residenza assistita, rilasciata dal competente organo sanitario;
- documentazione atta a dimostrare le condizioni economiche.

La richiesta dovrà essere completata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le eventuali disponibilità finanziarie (depositi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) ed i beni patrimoniali posseduti con i relativi movimenti negli ultimi tre anni. Il Comune di riserva di richiedere ulteriore documentazione e di effettuare ogni ulteriore accertamento che in merito ritenesse necessario.

Dalla valutazione delle possibilità economiche dell'ospite restano esclusi per le sue esigenze personali: la somma corrispondente al 40 % dell'ammontare della pensione minima dei lavoratori non autonomi erogata dall'INPS.

Articolo 3 - **Concorso ai sensi dell' art. 433 Codice Civile.**

Nel caso in cui sia accertato che il richiedente, ovvero la persona ospitata, non possieda redditi sufficienti a coprire la retta, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ad intervenire ai sensi dell' art. 433 del C.C. nell'ordine ivi previsto e nella misura da stabilirsi secondo i criteri di cui all' art. 441 del C.C.

Articolo 4 - **Situazione economica congiunti obbligati**

Ai fini di cui al precedente art. 2 le persona obbligate agli alimenti devono presentare al Comune di residenza della persona ospitata o da ospitare in R.S.A., specifica dichiarazione che attesti il loro reddito individuale. La stessa viene compilata su apposito schema predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'amministrazione comunale, accertate le condizioni economiche, determina l'ammontare del concorso al pagamento della retta ai sensi del successivo art. 5.

I congiunti obbligati devono impegnarsi con apposita dichiarazione al versamento in rate mensili posticipate, dell'ammontare del concorso nella misura e secondo le modalità fissate dal successivo articolo 5.

Qualora una persona, obbligata o non obbligata, intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione.

Articolo 5 - **Modalità determinazione concorso retta.**

Le persone tenute all' obbligo degli alimenti, ai sensi dell' art. 433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione o in concorso con l'ospite per la parte del reddito annuo convenzionale determinato ai sensi del presente articolo, ed in misura corrispondente alla tabella allegata.

Il **reddito annuo convenzionale** si determina prendendo a base l' ammontare del reddito imponibile di norma relativo all' ultimo periodo di imposta, considerando il 75% solo quando alla sua formazione concorrano in misura prevalente redditi da lavoro dipendente o assimilati - e deducendone i seguenti importi :

- la misura reale dell' eventuale canone annuo di locazione pagato per l' alloggio di effettiva residenza o il rateo del mutuo edilizio;
- €. 1.000,00 per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende un solo titolare di reddito;
- €. 500,00 per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende più titolari di reddito tenuti agli alimenti;
- l'intero importo delle spese sanitarie documentate, secondo la normativa fiscale.

I congiunti obbligati che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'INPS, o trattamenti assimilabili, per il congiunto ricoverato, ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l' intero ammontare del trattamento assistenziale percepito in aggiunta al concorso di cui al precedente art. 4.

Il concorso determinato come al presente articolo, rimane costante anche in presenza del ricovero in Istituto di più di un parente.

Il reddito annuo convenzionale e' considerato ZERO in presenza della sola pensione sociale o minima erogata dall' INPS.

TABELLA ALLEGATA ALL'ART. 5

Le persone obbligate, nell'ordine di cui agli artt. 433 e 441 del C.C. sono:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottati;
- d) generi e nuore;
- e) suocero e suocera;
- f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

La misura del concorso richiesto e dovuto dalle persone obbligate, varia unicamente a seconda dell'ammontare del reddito annuo posseduto, secondo i seguenti scaglioni di reddito convenzionale:

- 20% (venti per cento) fino a €. 20.000,00
 - 40% (quaranta per cento) oltre a €. 20.000,00.
-
-

Articolo 6 - **Garanzie patrimoniali**

Nell'eventualità che l'interessato risulti proprietario, comproprietario od usufruttuario di beni immobili e che i rimborsi ovvero i concorsi delle persone obbligate agli alimenti non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuire mediante:

- a) la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso la R.S.A. (rendita vitalizia);
- b) la costituzione a favore del Comune di ipoteca di 1^a grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo pari al debito mensile inizialmente accertato per 60 mesi rinnovabile alla scadenza di questi e per eguale periodo. In tal caso, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o della sua dimissione dall'Istituto. Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite. L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitisi, avranno versato alla tesoreria del Comune l'intero valore del Credito vantato dal Comune stesso;
- c) la cessione al Comune del diritto di usufrutto ai sensi degli artt. 978 e seguenti del C.C..

Il comune acquisirà tali ulteriori diritti qualora ne ravvisi l'opportunità economica e porrà a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti.

Articolo 7 - **Aggiornamento periodica situazione economica**

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, le persone obbligate agli alimenti, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in ordine ai quali l'Amministrazione potrà effettuare accertamenti e adeguamenti anche d'ufficio, che verranno comunque svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte delle persone obbligate.

L'Amministrazione procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 13 aprile 1910, n. 639.

Al fine di ovviare a possibili conseguenze negative dell'istituzionalizzazione, tutte le uscite dalla R.S.A., a cura e spese dell'ospite o dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborsi e dei concorsi di cui ai precedenti articoli.

Articolo 8 - **Assunzione impegnativa di ricovero**

Il Responsabile del Servizio competente, esaminata la documentazione di cui ai precedenti articoli e la relazione attestante la situazione socio-economica della persona acquisita dal servizio sociale di zona, effettuati se del caso i necessari controlli, acquisite le dichiarazioni relative agli impegni degli interessati e constatato che il ricovero in R.S.A. costituisce soluzione idonea per le necessità del soggetto, assume formale provvedimento di impegnativa di ricovero, determinando nel contempo la misura degli oneri a carico del Comune.

All'atto di decesso dell'ospite, per il quale il Comune ha assunto impegnativa di ricovero, la stessa Amministrazione comunale inviterà la R.S.A. interessata a comunicare agli eredi nonché al Comune stesso eventuali depositi in numerario o a risparmio che fossero depositati presso l'Ente.

Articolo 9 - **Esonero temporaneo al concorso della retta.**

Il Responsabile del Servizio competente, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti o di loro congiunti tenuti agli alimenti, potrà adottare provvedimento di riduzione temporanea dei concorsi dovuti, ai sensi del presente disciplinare, quando si verificano circostanze tali da comprovare l'impossibilità, per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti.